Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2003

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2003) 4424]

(2003/849/CE)

(GU L 322 del 9.12.2003, pag. 16)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2004/923/CE della Commissione del 29 dicembre 2004	L 389	37	30.12.2004

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2003

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2003) 4424]

(2003/849/CE)

CAPITOLO I

Rabbia

Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 190 000 EUR ◄.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 700 000 EUR ◄.

Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 600 000 EUR ◄.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 80 000 EUR ◄.

▼B

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 0 EUR ◄.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 1 695 000 EUR ◄.

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 0 EUR ◄.

Articolo 8

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 410 000 EUR ◄.

CAPITOLO II

Brucellosi bovina

Articolo 9

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 55 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 10

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 11

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 4 150 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 12

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 5 055 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

▼B

Articolo 13

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 1 545 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 14

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 15

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 50 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 16

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 2 000 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

▼B

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 17

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 125 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 18

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito/Irlanda del Nord nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 2 700 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO III

Tubercolosi bovina

Articolo 19

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

▼B

Articolo 20

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 4 935 000 EUR ◄, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 21

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 4 500 000 EUR, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 22

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 1 900 000 EUR ◄, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 23

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70 000 EUR, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 24

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 165 000 EUR ◄, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 25

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 540 000 EUR ◄, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 26

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 255 000 EUR ◄, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

▼B

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 27

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 000 000 EUR, per:

a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO IV

Leucosi bovina enzootica

Articolo 28

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 110 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 29

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

▼B

Articolo 30

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 115 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 31

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 40 000 EUR, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 32

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5 000 EUR, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO V

Brucellosi ovi-caprina

Articolo 33

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 195 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 34

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1 000 000 EUR, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma;

d) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 35

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 6 000 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 36

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 395 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

▼B

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 37

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 4 500 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 38

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 2 000 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 39

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 1 600 000 EUR ◄, per:

a) l'acquisto di vaccini;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 40

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 0 EUR ◄, per:

a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO VI

Febbre catarrale degli ovini

Articolo 41

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 355 000 EUR ◄.

Articolo 42

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 225 000 EUR.

Articolo 43

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 1 205 000 EUR ◄.

CAPITOLO VII

Salmonella del pollame

Articolo 44

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 100 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE del Consiglio ([1]), sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 45

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 210 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

([1]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

▼B

Articolo 46

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 150 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 47

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 100 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

▼B

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 48

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 50 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 49

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 200 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

▼B

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 50

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 10 000 EUR ◄. Il contributo suddetto serve per:

a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

CAPITOLO VIII

Peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare dei suini

Articolo 51

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste suina classica presentato dall'Italia è approvato, per quanto riguarda la Sardegna, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 250 000 EUR.

Articolo 52

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 53

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 175 000 EUR.

Articolo 54

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►**M1** 95 000 EUR ◄.

Articolo 55

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

▼B

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 900 000 di EUR ◄.

Articolo 56

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 20 000 EUR.

Articolo 57

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 90 000 EUR.

Articolo 58

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 25 000 EUR ◄.

Articolo 59

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 125 000 EUR.

▼B

CAPITOLO IX

Malattia di Aujeszky

Articolo 60

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 550 000 EUR ◄.

Articolo 61

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 75 000 EUR.

Articolo 62

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Ungheria è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Ungheria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 160 000 EUR ◄.

Articolo 63

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 10 000 EUR ◄.

Articolo 64

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

▼B

Articolo 65

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato da Malta è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute da Malta nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 0 EUR ◄.

Articolo 66

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 67

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di ►M1 30 000 EUR ◄.

CAPITOLO X

Cowdriosi, babesiosi, anaplasmosi

Articolo 68

1. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Guadalupa, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Martinica, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

3. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Riunione, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004.

4. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino ad un importo massimo di 250 000 EUR.

▼B

CAPITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Articolo 69

1. Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 40, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:

a) per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;

b) per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale.

3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 70

L'indennizzo massimo delle spese per le analisi e le vaccinazioni da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 40 e da 60 a 67 non deve superare gli importi seguenti:

a) prova del rosa bengala:	0,3 EUR per prova;
b) prova di fissazione del complemento:	0,6 EUR per prova;
c) prova ELISA:	1 EUR per prova;
d) prova di immunodiffusione in gel di agar:	0,8 EUR per prova;
e) tubercolinizzazione:	0,8 EUR per prova;
f) prova del gamma interferone:	3 EUR per prova;
g) dose di vaccino:	0,1 EUR per dose.

Articolo 71

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 72

1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 68 è concesso a condizione che essi vengano attuati in conformità con le pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e gli pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad f) seguenti:

a) entro il 1º gennaio 2004 gli Stati membri o gli Stati in fase di adesione interessati mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del programma;

▼B

b) entro il 1º giugno 2004 viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

c) entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d) entro il 1º giugno 2005 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004;

e) il programma viene realizzato in maniera efficace,

f) non sono stati né saranno richiesti altri contributi comunitari per tali misure.

2. Qualora lo Stato membro o lo Stato in fase di adesione non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 73

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Articolo 74

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.